

**Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 5 novembre 2015 – 13  
maggio 2016, n. 19767**

*Presidente Vecchio – Relatore La Posta*

*Ritenuto in fatto*

1. Con sentenza dei 12.11.2014 il Tribunale di Reggio Emilia condannava P.C., con le circostanze attenuanti generiche e la continuazione, alla pena condizionalmente sospesa di euro 100 di ammenda ed il beneficio della non menzione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, per il reato di cui all'art. 81 cpv. e 660 cod. pen., per avere recato a T.P. molestie e disturbo, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, telefonando ed inviando SMS ripetutamente, anche in ora notturna.

Ad avviso del giudice, la frequenza ed il relevantissimo numero di messaggi dal contenuto offensivo inviati, in specie nei mesi di aprile, maggio e luglio 2010, dalla C. alla persona offesa - come indicati dai testimoni e confortati dai tabulati prodotti dalla stessa imputata - deve far ritenere sussistente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la fattispecie contestata.

Rilevava, altresì, che i messaggi inviati dal T. all'imputata erano di tenore diverso e caratterizzati da minore ripetitività; escludeva in ogni caso, la reciprocità delle molestie, tale da contraddire la petulanza, perché i messaggi del T., per come emerge dai tabulati prodotti dalla difesa, non erano contestuali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la C., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen. con riferimento all'elemento oggettivo e soggettivo, nonché, il travisamento della prova laddove è stata ritenuta irrilevante la relazione sentimentale in atto tra la ricorrente ed il T. all'epoca in cui si collocano i messaggi e le telefonate in oggetto ed è stata esclusa la reciprocità delle molestie per mancanza di contestualità.

Si afferma, infatti, che la condotta della ricorrente si inserisce in un rapporto stabile, abitualmente mantenuto a mezzo del telefono - come è stato affermato proprio dalla persona offesa - quindi priva di qualsivoglia effetto lesivo, sia per la persona offesa che per la tranquillità pubblica, e del carattere necessario della petulanza o del biasimevole motivo.

Rileva, quindi, la ricorrente che dai tabulati - che allega - risulta evidente che i contatti sono stati costanti, regolari e reciproci nei mesi tra aprile e giugno 2010 (in particolare l'11.6.2010) e il T. ha contattato la ricorrente anche in orari notturni sia con chiamate che con SMS.

Ha errato, pertanto, il giudice di merito ad escludere nel caso di specie la reciprocità delle molestie per mancanza di contestualità non essendo richiesta, evidentemente, la contemporaneità delle condotte reciproche. Infatti, i contatti sono stati reciproci e realizzati da due soggetti consenzienti nell'ambito di una relazione affettiva, accettata da entrambi anche per quanto riguarda le modalità dei contatti.

Con un secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge avuto riguardo alla ritenuta continuazione, atteso che è orientamento consolidato quello secondo il quale per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di

intromissione continua ed inopportuna nella altrui sfera di libertà e, conseguentemente, la pluralità delle azioni petulanti costituisce elemento costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato.

*Considerato in diritto*

Premesso che, tenuto conto delle sospensioni, non è decorso il termine di prescrizione, il ricorso è fondato.

Invero, colgono nel segno le censure della ricorrente quanto alla configurabilità del reato contestato, sotto il profilo della insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo.

Come è noto, nella contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. l'illiceità penale del fatto è subordinata alla petulanza o altro biasimevole motivo e alla volontà dell'agente di interferire inopportuna e continua nell'altrui sfera di libertà.

La petulanza si sostanzia in un atteggiamento di insistenza fastidiosa, arrogante invadenza, intromissione inopportuna e continua; il biasimevole motivo, pur diverso dalla petulanza, è ugualmente riprovevole in se stesso o in relazione alla persona molestata.

La sussistenza di detti presupposti va verificata in concreto con riferimento all'elemento costitutivo che connota la condotta del reo che deve essere, appunto, realizzata per petulanza o altro biasimevole motivo, condizione esclusa nel caso di reciprocità ovvero di ritorsione delle molestie (Sez. 1, n. 26303 del 06/05/2004, Pirastru).

Nel caso di specie il giudice ha dato atto della circostanza accertata che in quel periodo era in atto tra l'imputata ed il T. una travagliata e burrascosa relazione sentimentale, che vi erano tra loro contrasti e litigi che, per quanto rappresentato dalla persona offesa, avvenivano essenzialmente a mezzo del telefono. È risultato anche accertato che in altre occasioni il T. aveva tentato di contattare la C. nonostante il rifiuto di quest'ultima e nella sentenza impugnata è stato indicato che la stessa persona offesa ha affermato che ai litigi telefonici seguivano gli sms ingiuriosi della C..

Pertanto, indipendentemente dalla contestualità delle reciproche telefonate e dei messaggi inviati, la accertata sussistenza di una relazione tra la ricorrente e la persona offesa caratterizzata proprio dai continui e costanti contatti telefonici con frequenti litigi esclude la petulanza e, soprattutto, la interferenza indebita nella sfera di libertà della persona offesa attraverso le telefonate e gli sms in contestazione.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

*P.Q.M.*

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.